



# CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

## ORDINANZA SINDACALE Nr 17 del 17/01/2021

### Oggetto

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 267/2000 A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID 19 MISURE PRECAUZIONALI PER LIMITARE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS.**

- A) LA CHIUSURA, A SCOPO PREVENTIVO, DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE MATERNE, DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE DAL 18 GENNAIO 2021 AL 30 GENNAIO 2021, FERMO RESTANDO PER I DIRIGENTI SCOLASTICI LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' IN PRESENZA QUALORA SIA NECESSARIO L'USO DI LABORATORI E PER MANTENERE UNA RELAZIONE EDUCATIVA CHE REALIZZI L'EFFETTIVA INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E CON BISOGNI EDUCATIVI DIFFERENZIATI**
- B) LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, FATTO SALVO CHE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI, CONSENTENDO L'ACCESSO AI FAMILIARI PIÙ STRETTI DEL DEFUNTO DURANTE LA TUMULAZIONE, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 18 GENNAIO 2021 AL 30 GENNAIO 2021 COMPRESO;**
- C) LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA, SALVO CHE PER LE ATTIVITÀ CONDOTTE DA COMMERCianti RESIDENTI NEL COMUNE DI LICATA E DEDICATE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI;**
- D) LA CHIUSURA DI TUTTI I CIRCOLI RICREATIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI;**

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** che in data 11 marzo 2020 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato lo stato di pandemia globale;

**Visto** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Considerato** che il Consiglio dei Ministri n. 66, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

**Visto** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 - nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

**Visto** il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

**Visto** il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19.

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

**Viste** le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;

**Considerato** che in questi primi giorni del 2021 nel territorio della Città di Licata, sono stati accertati nuovi casi che fanno presagire, nei prossimi giorni, un esponenziale aumento di contagi da Covid-19;

**Dato** atto che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, nonché a maggiori resistenze alle adesioni alle regole restrittive, circostanze tutte che impongono una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt'ora prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio;

**Ravvisata** la necessità, a causa dell'aumento costante dei contagi e del relativo aumento dell'indice di Contagio a livello locale, nonché al fine di limitare il più possibile i punti e i momenti di contatto tra gli individui, si ritiene necessaria l'emanazione di norme più restrittive rispetto a quanto già previsto dalle ordinanze regionali e decreti nazionali di contrasto all'emergenza Covid.

**Considerato che:** il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 dispone che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*; il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del sopra citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35.

**Richiamato** l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visti**

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

**Visto** - l' art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**Ritenuta** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n°267/2000;

## IL SINDACO

**Nella qualità di massima autorità sanitaria Comunale ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998**

## ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa ed a titolo puramente precauzionale, e salva ogni ulteriore determinazione che si dovesse rendere necessaria in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata;

- A) LA CHIUSURA, A SCOPO PREVENTIVO, DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE MATERNE, DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE DAL 18 GENNAIO 2021 AL 30 GENNAIO 2021, FERMO RESTANDO PER I DIRIGENTI SCOLASTICI LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' IN PRESENZA QUALORA SIA NECESSARIO L'USO DI LABORATORI E PER MANTENERE UNA RELAZIONE EDUCATIVA CHE REALIZZI L'EFFETTIVA INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E CON BISOGNI EDUCATIVI DIFFERENZIATI
- B) LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, FATTO SALVO CHE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEI FUNERALI E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI, CONSENTENDO L'ACCESSO AI FAMILIARI PIÙ STRETTI DEL DEFUNTO DURANTE LA TUMULAZIONE, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 18 GENNAIO 2021 AL 30 GENNAIO 2021 COMPRESO;
- C) LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA, SALVO CHE PER LE ATTIVITÀ CONDOTTE DA COMMERCIALI RESIDENTI NEL COMUNE DI LICATA E DEDICATE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI;
- D) LA CHIUSURA DI TUTTI I CIRCOLI RICREATIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI;

## DISPONE

LA DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA,

sul territorio comunale della presente Ordinanza affinché la cittadinanza ne abbia legale conoscenza

Si avverte che l'inottemperanza al presente provvedimento comporta.

- a) ai sensi dell'art. 17 ter comma 5 R.D. 773/1931 l'integrazione della fattispecie penale prevista e punita dall'art. 650 c.p.

## AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che: contro il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla data della notifica,
2. Ricorso straordinario al Presidente della regione entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento

*La presente ordinanza viene trasmessa per la propria competenza e per il tramite dell'Ufficio amministrativo del Comando di Polizia Municipale tramite PEC ai sotto elencati soggetti :*

- A Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento;
- All'Ufficio Igiene Pubblica Distretto di Licata;
- Al Commissariato di P.S. di Licata;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Licata;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Licata;
- All'ufficio stampa
- Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado

Ordinanza Sindacale n° 2 del 17/01/2021



IL SINDACO  
Dott. G. Galanti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,*

**CERTIFICA**

*Che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per g.15 consecutivi a partire dal giorno*

\_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, (Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_)

Licata, Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE